



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

MILENA FALASCHI	Presidente
TIZIANA MACCARRONE	Consigliere
LINALISA CAVALLINO	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere Rel.
CESARE TRAPUZZANO	Consigliere

Oggetto:

VENDITA

Ud.21/05/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9706/2021 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████
-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████ unitamente agli avvocati ██████████, ██████████
██████████
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto n. 22/2021, depositata il 01/02/2021.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026 dal Consigliere Chiara Besso Marcheis;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica;
sentiti, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per la ricorrente e l'Avv. [REDACTED] [REDACTED], con delega dell'Avv. [REDACTED], per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] [REDACTED] ha evocato in giudizio la società [REDACTED] s.p.a. deducendo che vi erano state trattative con la convenuta relative alla fornitura e alla messa in opera di infissi e serramenti per un appartamento di sua proprietà; che era stata inviata dalla convenuta una proposta d'ordine e, sulla base di un preventivo di euro 135.188,00, pur non essendosi perfezionato il contratto, aveva versato un acconto per euro 25.862,32. L'attrice chiedeva quindi di accertare la mancata conclusione del contratto, non essendosi stata accettazione della proposta; in subordine di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta o per mutuo dissenso; in ulteriore subordine, trattandosi di contratto concluso in qualità di consumatore, di accertare il suo recesso senza corrispettivo a norma dell'art. 64 del codice del consumo, in ogni caso con condanna della controparte alla restituzione della somma versata in anticipo. Con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., l'attrice ha precisato di volere modificare l'ordine logico della domanda, in modo che "il recesso dalla proposta contrattuale ovvero dal contratto venga ritenuto come domanda proposta in via principale rispetto alle altre che seguono rispettivamente la precedente linea logica".



La convenuta si è costituita e ha sostenuto che il contratto si era concluso nel 2003, e al riguardo ha prodotto documenti attestanti i rapporti e lo svolgersi dei fatti, e che il recesso unilaterale dell'attrice andava disciplinato ai sensi dell'art. 1671 c.c.; ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della medesima al pagamento degli esborsi effettuati e al mancato guadagno percepito.

Con sentenza n. 846/2017 il Tribunale di Taranto ha accolto "la domanda principale di [REDACTED] e per l'effetto ha dichiarato che il contratto si è sciolto per legittimo recesso della committente", con diritto della stessa alla restituzione dell'importo di euro 25.862,32; ha dichiarato assorbito l'esame delle domande subordinate proposto dall'attrice e ha accolto la domanda della convenuta e per l'effetto ha accertato il credito della medesima verso l'attrice pari a euro 52.336,69.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla [REDACTED] e in via incidentale dalla società [REDACTED]. Con la sentenza n. 22/2021 la Corte d'appello di Lecce ha respinto sia il gravame principale che quello incidentale.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [REDACTED] sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la società [REDACTED] s.p.a.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

All'esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo è articolato in due sotto motivi:

a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 1655 e 1671 c.c., omessa applicazione dell'art. 1470 c.c.; la Corte d'appello ha ritenuto che la fattispecie in esame vada inquadrata nel



contratto d'appalto e in tal modo ha erroneamente applicato l'art. 1655 c.c., avendo fatto riferimento ad elementi inidonei ad assumere rilevanza per operare il distinguo tra vendita ed appalto; il fatto che dovesse realizzarsi un progetto ad hoc per gli infissi non modifica la normale realizzazione di infissi per qualsiasi tipo di cliente e per qualsiasi esigenza; non esiste un infisso standard e uno speciale, ma esistono i vari modelli che ciascun produttore realizza, che vengono adeguati all'immobile sul quale vanno installati;

b) si ripropone la stessa censura sotto il profilo dell'apparenza della motivazione ai sensi dei nn. 4 e 5, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., contestando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, vizio motivazionale, nullità del procedimento in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.

Il motivo è nel suo complesso infondato.

La Corte d'appello (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ha accertato come dalle risultanze istruttorie – in particolare dai documenti prodotti nel processo e dalle tre testimonianze assunte - emerga che le prestazioni oggetto del contratto comprendevano "la preparazione e la redazione di un laborioso progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creato per uno specifico immobile e sulla base di peculiari richieste del cliente per i serramenti, che con tali peculiari caratteristiche andavano progettati, prodotti e consegnati". Nel ricondurre, sulla base di tale accertamento, il contratto in esame al contratto d'appalto, la Corte d'appello si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre accertare "se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della *res* alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente



l'oggetto principale del negozio" (così, da ultimo, Cass. n. 9389/2025). La Corte d'appello ha appunto accertato che l'attività lavorativa volta alla produzione degli infissi e serramenti era, nel caso in esame, prevalente rispetto alla fornitura del materiale, cosicché l'adattamento dei beni alle specifiche esigenze della controparte non era meramente accessorio e strumentale alla fornitura. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dal legislatore in materia di appalto.

2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.

A) Il secondo motivo è articolato in due sotto motivi che contestano:

a) ai sensi del n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nullità del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c.; la Corte d'appello ha ritenuto che il contratto si fosse concluso con l'adesione alla proposta, in quanto il pagamento lascerebbe presumere di per sé una causa giustificativa e quindi un contratto perfezionatosi; vi era poi la presenza della sottoscrizione del coniuge della ricorrente ritenuto suo rappresentante e la menzione nella dichiarazione per l'IVA agevolata del termine "contratto"; la Corte d'appello ha però omesso di dare rilievo al comportamento successivo tenuto dalle parti, in particolare la ricorrente, che con successiva e copiosa corrispondenza ha chiarito e ribadito di non ritenere sussistente alcun vincolo contrattuale; inoltre, il ragionamento di tipo presuntivo utilizzato dai giudici di merito arriva a ritenere accaduta la conclusione del contratto sulla base di fatti noti privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza;

b) ai sensi del n. 4, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., nullità del procedimento in relazione agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115, 116, 61 e 62 c.p.c.; il medesimo capo della sentenza è affetto da vizio procedimentale al confine con il vizio motivazionale; si è di fronte ad un'ipotesi di travisamento della prova, in quanto l'informazione probatoria



riportata e utilizzata dai giudici è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell'atto.

B) Il terzo motivo contesta, ai sensi del n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 1388 c.c.: la Corte d'appello ha ritenuto che la sottoscrizione per adesione del marito della ricorrente non solo avesse determinato la conclusione del contratto, ma lo avesse fatto con imputazione degli effetti nei confronti della moglie, ricavando l'imputazione dal fatto che fosse appunto il marito della ricorrente e il legale rappresentante nella [REDACTED] s.r.l.; le circostanze che la ricorrente avesse pagato la fattura di acconto, che il marito avesse sottoscritto la proposta e che fosse rappresentante di un soggetto estraneo ai fatti ([REDACTED]) non potevano deporre in favore della tesi che il marito avesse agito spendendo il nome della moglie; è così stato violato l'art. 1388 c.c. che, tra i presupposti necessari per l'operatività della rappresentanza, annovera la spendita dei poteri, spendita qui non indagata e confusa con il diverso tema della rappresentanza apparente.

I motivi sono infondati. Con essi la ricorrente contesta che tra le parti sia stato concluso il contratto d'appalto, in quanto non vi sarebbe stata accettazione della proposta di controparte. La Corte d'appello avrebbe dato rilievo a indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (ossia il pagamento di un acconto, la sottoscrizione del coniuge della ricorrente, la menzione nella dichiarazione per ottenere l'imposta sul valore aggiunto agevolata del termine "contratto"), trascurando il comportamento successivo delle parti.

La Corte d'appello ha motivato il ragionamento presuntivo che l'ha portata a ritenere dimostrata la conclusione del contratto, cosicché il relativo capo di sentenza non è affetto da nullità causata da vizio motivazionale. Neppure è ravvisabile il vizio di travisamento della prova, che – lo hanno di recente precisato le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 5792/2024 – ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé



e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, contestando la ricorrente la valutazione degli elementi di prova posta in essere dal giudice d'appello. Il ragionamento seguito dalla Corte d'appello non appare poi censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 2727 e seguenti c.c.: mediante richiamo alla pronuncia di primo grado, la Corte ha esaminato i singoli indizi (il versamento dell'acconto computato in percentuale sul prezzo dell'appalto, non essendo credibile la possibilità che l'attrice avesse versato quell'importo consistente durante le fasi della trattativa; la fattura pagata dalla ricorrente da cui risulta che l'acconto si riferisce al contratto; la dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% in cui [REDACTED] dichiara che si tratta di prestazioni di servizi dipendenti da contratto di fornitura d'opera, con ciò ammettendo l'esistenza di un contratto tra le parti; un ordine di fornitura diretto a controparte in cui si richiamano i termini del contratto firmato dal marito per conto della ricorrente, della quale era stato speso il nome) dalla cui complessiva considerazione ha ricavato la conclusione tra le parti del contratto de quo.

Per quanto concerne in particolare il terzo motivo, si contesta che il marito avesse agito spendendo il nome della moglie, spendita dei poteri che non sarebbe stata indagata e sarebbe invece stata confusa con il diverso tema della rappresentanza apparente. Al riguardo, va ricordato che in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro lato, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (cfr. in tal senso da ultimo Cass., n. 27349/2023).

Orbene la Corte d'appello ha considerato le circostanze che chi aveva sottoscritto l'ordine fosse il marito e convivente dell'attrice, che la stessa



ricorrente in sede di interrogatorio formale avesse affermato che era stato incaricato di richiedere un preventivo e del quale è risultato dimostrato in primo grado il coinvolgimento "con altri soggetti impegnati nel cantiere e nei vari sopralluoghi e nelle parziali esecuzione e consegna delle opere della [REDACTED] (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), cosicché è risultato provato un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito, con tutto ciò che ne è conseguito.

4) Il quarto motivo fa valere, ai sensi del n. 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 1655 c.c., 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/1992, 64 del d.lgs. n. 206/2005 nel testo anteriore alla novella intervenuta con il d. lgs. n. 21/2014; falsa applicazione degli artt. 52 e 59 del d. lgs. n. 206/2005, 11 delle disposizioni sulla legge in generale: l'attrice aveva chiesto di accertare l'avvenuto recesso deducendo di avere stipulato in qualità di consumatore il contratto di fornitura degli infissi e di avere comunicato il recesso senza penalità previsto dalla normativa consumeristica; la Corte d'appello ha ritenuto che la norma non possa trovare applicazione in quanto, nel caso in esame, si tratta di contratto di servizi, con termine per l'esercizio del diritto di recesso di sessanta giorni decorrente dalla data di stipulazione del contratto, e che comunque il diritto di recesso sarebbe escluso trattandosi di beni confezionati su misura o altamente personalizzati; il contratto, se contratto vi è stato, risale al 2004 e il recesso al 2009, cosicché trova applicazione la disciplina vigente al momento della conclusione del contratto, e quindi il d.lgs. 50/1992, o la disciplina successiva del d.lgs. 206/2005, ma in entrambe le ipotesi il diritto di recesso non trova limitazioni atte ad escluderlo nel caso di specie; in base a tali discipline, trattandosi di ipotesi in cui il professionista non ha ottemperato all'obbligo di informazione circa il diritto di recesso, il termine è di sessanta giorni per la fornitura di beni e di novanta giorni dalla sottoscrizione del contratto per i servizi, ma il caso in



esame non può essere qualificato come contratto di servizi e non vi è stata la fornitura dei beni così che la ricorrente ha legittimamente esercitato il proprio diritto a recedere.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia respinto il proprio motivo di gravame che contestava l'applicabilità al caso in esame della disciplina prevista dal d.lgs. n. 206/2005, in quanto non corrispondeva al vero l'affermazione del Tribunale, che al contratto stipulato nel 2004 non era applicabile la normativa sul recesso a tutela del consumatore per i contratti stipulati fuori dai contratti commerciali introdotta dal d.lgs. n. 206/2005, dato che l'istituto del recesso era già previsto dal d.lgs. n. 50/1992. La Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame osservando come, in base agli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005 e trattandosi di un contratto di appalto e conseguentemente di contratto avente ad oggetto servizi, era spirato il termine di sessanta giorni decorrente dalla stipula del contratto previsto dal medesimo art. 52. Inoltre, ha ritenuto il giudice d'appello che il caso in esame rientra anche nelle ipotesi di esclusione prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 206/2005, trattandosi di "fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati".

Come riconosce la stessa ricorrente, al caso in esame, nel quale il recesso è stato fatto valere nel 2009, trova applicazione il d.lgs. n. 206/2005 e l'art. 55, comma 2, lett. c), secondo la formulazione vigente al momento del recesso della ricorrente, dispone che "salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi: [...] c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente".

Come si è già visto, secondo l'accertamento in fatto del giudice di merito, oggetto del contratto era la preparazione e redazione di un progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per lo specifico



immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente. Si tratta, pertanto, di appalto d'opera (correttamente la ricorrente contesta la qualificazione del medesimo quale prestazione di servizi) che è consistito nella creazione di beni confezionati su misura e personalizzati, cosicché la ricorrente non poteva esercitare il diritto al recesso di cui al codice del consumo, recesso che ha d'altro canto esercitato dopo cinque anni dalla conclusione del contratto. Né si può obiettare che il contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore del codice del consumo.

L'esclusione del diritto di recesso del consumatore nel caso di beni confezionati su misura è infatti principio presente nel diritto europeo, e in quello italiano che l'ha recepito, sin dalla fine degli anni 1990. Il d.lgs. n. 185/1999, di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ha infatti previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), che "il consumatore non può esercitare il diritto di recesso per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati". Su tale esclusione si è pronunciata la Corte europea di giustizia con la sentenza 21 ottobre 2020 (KG / ML, causa C-529/19) che ha ricordato come il considerando 49 della direttiva 2011/83 ha sottolineato l'opportunità di prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dai locali commerciali, e come il diritto di recesso sia inappropriato nel caso di beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore ovvero chiaramente personalizzati; l'art. 2 della direttiva al n. 4 ha stabilito che sono beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore "i beni non prefabbricati prodotti in base ad una scelta o decisione individuale del consumatore"; l'art. 16 della medesima direttiva prescrive che gli Stati membri non prevedano il diritto di recesso nel caso di "fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati". La Corte di giustizia con la sentenza sopra citata, in una ipotesi di contratto di compravendita relativo ad una cucina, ha precisato che l'eccezione di cui all'appena citato art. 16 è



inerente all'oggetto stesso del contratto, ossia la produzione di un bene fabbricato secondo le specifiche del consumatore, e non è subordinata al fatto che il contratto sia stato eseguito o sia in procinto di essere eseguito dal professionista.

Pertanto, il caso in esame, nel quale risulta dall'accertamento in fatto del giudice di primo grado che vi era stato un inizio dell'esecuzione del contratto, rientra nelle ipotesi di esclusione del diritto al recesso del consumatore, in quanto si è trattato appunto di un contratto d'appalto d'opera di beni che dovevano essere prodotti secondo le specifiche indicazioni della ricorrente.

5) Il quinto motivo contesta, ai sensi del n. 4, comma 1, dell'art. 360 c.p.c., nullità del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c.: la domanda di accertamento di corretto esercizio del diritto di recesso era formulata in relazione al recesso senza penalità previsto dalla normativa consumeristica e che fosse di conseguenza accertato il venire meno della causa giustificativa del versamento della somma di euro 25.000,00, corrisposta durante la negoziazione; al fine di ottenere il medesimo effetto, l'attrice proponeva altresì una domanda di accertamento della risoluzione del contratto per recesso illegittimo di controparte e una domanda ulteriore volta a vedere accertata la risoluzione per mutuo dissenso; il Tribunale, dopo avere qualificato il contratto come appalto ed esclusa la possibilità per l'attrice di invocare la disciplina del recesso del consumatore, applicava la disciplina del 1671 c.c.; sul punto la ricorrente ha proposto appello, contestando la violazione del principio della domanda, avendo il giudice mutato la richiesta di accertamento dell'intervenuto recesso ai sensi del codice del consumo in domanda "autolesionista" di accertamento del recesso volontario ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza considerare le altre domande subordinate, in violazione dell'art. 112 c.p.c.

Il motivo è fondato.



Con l'atto d'appello, i cui motivi sono riportati alle pagg. 13-20 del ricorso, la ricorrente aveva censurato il capo di sentenza che aveva ritenuto assorbite le domande proposte in via subordinata e volte a recuperare la somma pagata "senza penalità", ossia l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di controparte o per intervenuto mutuo dissenso. Tale specifico motivo di gravame è stato del tutto pretermesso dalla Corte d'appello, che è pertanto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, che la ricorrente ha correttamente veicolato richiamando il parametro di cui al n. 4, comma 1, dell'art. 360 c.p.c.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, rigettate le prime quattro censure, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si pronuncerà sul motivo di gravame della ricorrente non esaminato.

Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, in data 21 maggio 2026.

L'estensore

Chiara Besso Marcheis

La Presidente

Milena Falaschi

